

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
(REVISIONE DEL 30 DICEMBRE 2022)**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI

- Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Principi generali e criteri
- Articolo 4 – Cittadini attivi
- Articolo 5 – Patto di collaborazione

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 6 – Principi organizzativi e competenze
- Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
- Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici e spazi pubblici

CAPO V – FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 11 – Esenzione ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 12 – Altre agevolazioni
- Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 – Formazione
- Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale
- Articolo 17 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VII – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 18 – Formazione per prevenire i rischi
- Articolo 19 – Riparto delle responsabilità
- Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 21 – Clausole interpretative
- Articolo 22 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa
- Articolo 23 – Disposizioni transitorie
- Articolo 24 – Entrata in vigore e sperimentazione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, della Legge Regionale Toscana n. 71/2020 (art. 3 comma 2), del D.P.G.R. n. 48R/2021, del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017, dello Statuto comunale e sulla base dell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni della città, dando altresì attuazione agli art. 2, 3, 17, 18, 21, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Il presente Regolamento disciplina le collaborazione tra cittadini e Comune per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni della città, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. Con il presente Regolamento, il Comune intende altresì promuovere la diffusione della cultura dei beni comuni e del governo collaborativo, coinvolgendo soggetti sociali e imprenditoriali.
4. Restano ferme e distinte le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei contributi e la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) beni comuni: beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo della comunità e dei suoi membri, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini e le bambine, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento;
 - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale;
 - e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
 - g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni per accrescere la loro fruibilità e qualità, con caratteri di inclusività ed integrazione;
 - h) rigenerazione: interventi volti al recupero e riqualificazione dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - j) spazi pubblici: aree verdi o urbane, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o destinati ad uso pubblico;
 - k) edifici pubblici: fabbricati di proprietà pubblica o nella disponibilità del Comune o comunque destinati ad uso pubblico.

Articolo 3 – Principi generali e criteri

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) fiducia reciproca: Amministrazione e cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) solidarietà;
 - c) capacità dei cittadini;
 - d) autonomia e responsabilità: responsabilità dell'Amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per una collaborazione effettivamente orientata alla generazione di risultati utili e misurabili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune, all'interesse generale e a perseguire un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;
 - e) inclusività e apertura: adozione di un'organizzazione cooperativa e inclusiva che consenta, in qualsiasi momento, ai cittadini interessati di dare il proprio contributo ai beni comuni;
 - f) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni, a tutti i livelli e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;
 - g) pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità, rifiutando ogni discriminazione;
 - h) partecipazione dei bambini e delle bambine: tenere conto anche del loro punto di vista, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico;
 - i) pubblicità e trasparenza: massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
 - j) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni;
 - k) sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: la collaborazione con i cittadini non deve prevedere oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e garantire l'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e del benessere anche delle generazioni future;
 - l) proporzionalità: commisurazione degli interessi pubblici coinvolti con gli adempimenti amministrativi necessari, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - m) adeguatezza e differenziazione: le collaborazioni avvicinano i cittadini all'organizzazione della vita sociale e all'esercizio delle funzioni pubbliche e sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni; vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - n) sussidiarietà sociale: per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;
 - o) informalità: la relazione con i cittadini è basata principalmente sulla flessibilità e semplicità, nel rispetto dei principi, valori e regole che attengono all'etica pubblica, come declinata nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza;
 - p) prossimità e territorialità: le comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, sono interlocutori da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione.

Articolo 4 – Cittadini attivi

1. Ai fini del presente Regolamento, sono cittadini attivi tutti coloro che vivono sul territorio Comunale, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali, che partecipano ad iniziative di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. I cittadini attivi possono:
 - a. avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo dei beni comuni;
 - b. rivolgere istanze al Comune per segnalare situazioni di criticità nell'esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;
 - c. mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini di una gestione collaborativa.

3. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti, singoli o associati, senza necessità di alcun titolo di legittimazione.
4. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, stabilmente organizzate o anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
5. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di collaborazione.
6. Al fine di favorire la più ampia sinergia tra i firmatari dei patti di collaborazione, i cittadini riuniti in libere forme associative, le associazioni e i gruppi informali sono invitati a iscriversi all'albo delle libere forme associative come disciplinato dal Regolamento comunale.
7. Le attività di governo collaborativo svolte dai cittadini attivi non comportano, in alcun modo, la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune nei confronti dei soggetti attuatori.
8. Gli interventi di governo collaborativo possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, coinvolgere giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce:
 - a) obiettivi perseguiti e azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
 - b) durata, di regola non superiore a nove anni, cause di sospensione o conclusione anticipata dello stesso;
 - c) modalità di azione, ruoli e reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento;
 - d) strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di governo, coordinamento (es. cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione;
 - f) monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto, delle azioni realizzate, modalità di rendicontazione delle risorse e misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - g) vigilanza sull'andamento della collaborazione, gestione delle controversie ed eventuali penalità applicabili, come disciplinati nel patto stesso, per inosservanza delle clausole del patto e del presente Regolamento;
 - h) eventuali forme e modalità di sostegno messe a disposizione dal Comune, compresi contributi e/o affiancamento del personale comunale, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;
 - i) eventuale comodato d'uso gratuito di beni strumentali e materiali necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;
 - j) cause e modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti;
 - k) casi e motivi di risoluzione o sospensione del patto;
 - l) casi e motivi di recesso unilaterale;
 - m) modalità di modifica del patto e degli interventi concordati;
 - n) forme assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
 - o) forme e modalità di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati;
 - p) eventuale svolgimento di attività economiche di carattere accessorio e senza fine di lucro, per l'autofinanziamento delle azioni e degli interventi previsti dal patto;

q) eventuali forme di pubblicità come l'installazione di targhe informative nel rispetto delle norme vigenti, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate.

4. Il patto è concluso ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990 e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'art. 11 della medesima Legge n. 241/1990.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Principi organizzativi e competenze

1. La collaborazione con i cittadini attivi, quale funzione istituzionale del Comune, deve essere tale da assicurare:

- a) la massima prossimità al territorio da parte dei soggetti deputati alla relazione con i cittadini;
- b) il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli;
- c) un interlocutore unico di riferimento per la gestione collaborativa, fermo restando la trasversalità del suo esercizio e il coinvolgimento di tutti i Settori del Comune interessati.

2. Il Comune, al fine di semplificare la relazione con i cittadini, individua l'Ufficio dell'Amministrazione Condivisa quale ufficio dedicato al presidio dei procedimenti di realizzazione dell'amministrazione condivisa che:

- a) effettua una prima istruttoria sulle proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto alla luce dei principi del presente Regolamento;
- b) cura direttamente i procedimenti di amministrazione condivisa di propria competenza;
- c) individua il Settore/Unità Organizzativa (di seguito U.O.) competente, a cui trasmettere la proposta di collaborazione pervenuta;
- d) supporta le U.O. competenti nella co-progettazione ed elaborazione condivisa dei patti di collaborazione;
- e) supporta le U.O. competenti nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e/o raccolta fondi, da indicare ai soggetti proponenti o da attivare direttamente;
- f) cura la sezione del sito istituzionale del Comune dedicata ai beni comuni;
- g) si occupa del monitoraggio complessivo della gestione collaborativa del Comune, raccoglie dati e informazioni necessari all'elaborazione di indicatori di processo e di impatto e per la redazione di una relazione annuale da presentare alla Giunta Comunale;
- h) predispone e mette a disposizione di tutte le U.O., schemi tipo di patti di collaborazione e di modulistica per la presentazione delle proposte e il monitoraggio dei patti;
- i) trasmette alla Regione gli atti adottati o stipulati inerenti la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.

3. L'Ufficio dell'Amministrazione Condivisa (anche UAC) si avvale di un comitato consultivo permanente composto da un referente delle U.O. maggiormente interessate.

4. Il Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari che individua, tra l'altro, l'elenco dei beni comuni urbani destinati ad una valorizzazione mediante l'amministrazione condivisa.

5. La Giunta Comunale, a seguito di una ricognizione annuale, approva:

- l'elenco dei beni comunali non destinati a finalità istituzionali che, per ubicazione, caratteristiche e destinazione funzionale, si prestano ad una valorizzazione mediante interventi di cura e rigenerazione da disciplinare con patti di collaborazione;
- gli schemi di patti di collaborazione complessi;
- i criteri e l'entità dell'eventuale sostegno, anche economico, a favore delle azioni previste nei patti.

6. Il Dirigente competente:

- approva gli schemi di patti di collaborazione ordinari;
- sottoscrive i patti di collaborazione.

7. Per ogni patto di collaborazione è individuato il Responsabile del Procedimento, con le funzioni di cui alla Legge n. 241/1990.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. Possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari - a titolo esemplificativo e non esaustivo - interventi volti a migliorare e riqualificare i beni comuni urbani attraverso piccole manutenzioni, attività di pulizia, imbiancatura, giardinaggio, allestimenti di decorazioni e simili, oltre che ad attività che qualificano la convivenza civile quali iniziative di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
2. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità di cui al presente comma, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'UAC secondo il modello messo a disposizione sul portale del Comune.
3. L'UAC identifica il Settore/U.O. competente a cui tramettere la proposta, insieme ad una prima valutazione della stessa.
4. Il Settore/U.O. competente, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente.
5. Il patto di collaborazione, sottoscritto dal dirigente competente e dai cittadini attivi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, viene pubblicato dall'UAC sul sito web del Comune, nell'area dedicata ai Beni Comuni.
6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, ne viene data comunicazione ai proponenti entro i termini di conclusione del procedimento, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero e/o trasformazione e/o gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune individua nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari l'elenco dei beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, sia quelli individuati d'ufficio sia quelli proposti dai cittadini attivi, ove possibile.
3. I cittadini attivi possono proporre al Comune i beni da inserire nell'elenco di cui sopra, trasmettendo la proposta all'UAC, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito istituzionale.
4. L'UAC prende in carico la proposta di propria competenza o individua il Settore/U.O. competente e trasmette la domanda insieme ad una prima valutazione della stessa.
5. Il Settore/U.O. competente pubblica un avviso per pubblicizzare la proposta pervenuta in forma sintetica e per verificare la presenza di eventuali e ulteriori proposte di collaborazione.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità all'avviso e approfondire istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'UAC o il Settore/U.O. competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando ad esempio un'assemblea dei beni comuni.
7. In presenza di più proposte che riguardano lo stesso spazio o bene comune, l'UAC o il Settore/U.O. competente avvia un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di un'unica proposta condivisa.
8. Alla scadenza del termine dell'avviso l'UAC o il Settore/U.O. competente svolge, entro 45 giorni, l'attività istruttoria. Verificata la fattibilità tecnica, elabora il contenuto del patto mediante co-progettazione con i cittadini attivi coinvolti.
9. Entro 15 giorni dalla conclusione della co-progettazione, l'UAC o il Settore/U.O. competente propone lo schema di patto alla Giunta Comunale, che delibera entro 30 giorni.
10. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'UAC o il Settore/U.O. competente lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
11. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente e dai cittadini attivi. Il patto viene pubblicato dall'UAC sul sito web del Comune.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi specifici per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici e spazi pubblici sono disciplinati nei patti di collaborazione.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena la risoluzione del patto di collaborazione.
3. Le proposte di collaborazione devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione idonea a descrivere in maniera chiara e puntuale gli interventi e/o le attività che si intendono realizzare.
4. Il patto può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento, nel patto, di soggetti che presentino le garanzie richieste per l'esecuzione degli interventi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lg.s n. 42/2004, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di edifici, prevedono l'uso dell'edificio a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi di cui al presente capo può essere, eccezionalmente, superiore a 9 anni, in considerazione del particolare impegno, anche economico, richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO V – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. L'Amministrazione non può corrispondere corrispettivi in denaro a coloro che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni a fronte delle attività svolte spontaneamente.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi che il Comune ritenga di rilevante interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare siano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) uso gratuito di edifici o aree di proprietà comunale;
 - b) esonero dal pagamento delle utenze;
 - c) esonero dal pagamento delle spese di manutenzione, anche ordinaria;
 - d) accesso gratuito ad attività di formazione dei cittadini attivi e della comunità di riferimento;
 - e) polizze assicurative specifiche.

Articolo 11 – Esenzione ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune può prevedere esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui al Regolamento comunale, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento CUP, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può disporre, previa deliberazione della Giunta Comunale, di ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

Articolo 12 – Altre agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere altre agevolazioni e facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei titoli abilitativi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Dette agevolazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o in modalità innovative per lo scambio di informazioni o documenti fra i cittadini attivi e il Comune.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani di rilevante interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per i pattisti di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente articolo.

Articolo 14 – Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi e informativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Comune ispirata ai valori e principi generali del presente Regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola o di altri spazi e beni pubblici come bene comune.

Articolo 15 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini attivi volte a reperire fondi per le azioni di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni della città, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulle modalità e procedure di raccolta delle risorse e sulla loro puntuale destinazione e utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche accessorie e senza scopo di lucro nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare la comunità sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni della Città.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, comprese le diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire la costituzione e/o il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, supportando i cittadini interessati nell'individuazione dei beni comuni per cui attivarsi.

Articolo 17 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire la trasparenza dei processi attivati e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di documentazione e valutazione vengono concordate e disciplinate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi:
 - a) chiarezza: le informazioni devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: le informazioni contenute e la loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia con altre realtà simili;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere almeno annuali e comunque a conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta ed elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto e sull'impatto positivo dello stesso.
5. La valutazione deve contenere almeno:
 - a) obiettivi, indirizzi di gestione del bene e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi alla cittadinanza;
 - c) risultati raggiunti anche per ciò che concerne il livello di coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e fruizione del bene;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate, dando conto della provenienza e modalità di utilizzazione.

CAPO VII – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 – Formazione per prevenire i rischi

1. Il Comune, sulla base delle valutazioni effettuate, può fornire un supporto ai cittadini attivi in termini di formazione sui rischi potenzialmente connessi con le attività dei patti e di individuazione di misure di prevenzione e gestione delle emergenze.
2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente eventuali dispositivi di protezione individuale ritenuti necessari per le tipologie di attività svolte nei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire e/o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina eventuali coperture assicurative necessarie contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. Il Comune può sostenere la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso l'eventuale inserimento delle attività di cura dei beni comuni nelle sue polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi.

Articolo 19 – Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e le responsabilità di ciascuno.

2. I cittadini che si attivano per la cura, la gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni della città rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esecuzione delle attività previste nel patto.

Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra i firmatari del patto di collaborazione o tra questi e soggetti terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dal Comune e uno individuato di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

3. In caso di mancata definizione della conciliazione, sarà competente il Foro di Livorno.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di concorrere alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni della città, fermo restando il rispetto dei principi generali e delle norme che caratterizzano l'ordinamento degli Enti Locali e che sono a presidio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Articolo 22 – Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Il Comune mantiene aggiornata la sezione del proprio sito istituzionale dedicata ai beni comuni e all'amministrazione condivisa che, oltre a contenere i patti di collaborazione stipulati, deve soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

2. I contenuti della sezione dedicata ai beni comuni devono essere il più possibile chiari, riutilizzabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 23 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutti i patti di collaborazione stipulati dopo la sua entrata in vigore.

1. Le esperienze di collaborazione già definite mediante patti di collaborazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono adeguate allo stesso in fase di rinnovo.

Articolo 24 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di almeno due anni.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti applicabili alla materia, o comunque l'emanazione di nuove norme implica la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico al presente Regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.